



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO  
Provincia di Agrigento

## *Determinazione del Capo Settore Finanze*

N. 397 Reg. Generale del 06.04.2017

N. 53 Reg. Finanze del 05/04/2017

Oggetto:	<b>Costituzione fondo risorse decentrate dipendenti anno 2017.</b>
----------	--

**ANNO 2017**

*L'anno duemiladiciassette, il giorno cinque del mese di aprile, alle ore // // // // // nella sua stanza*

*Il Capo Settore Finanze*

VISTO il [C.C.N.L. del 22 gennaio 2004](#) del personale del comparto Regioni - Autonomie Locali e, segnatamente, gli artt. 31 e 32 del medesimo testo contrattuale che disciplinano la costituzione del fondo per le risorse destinate allo sviluppo delle risorse umane ed alla produttività;

RILEVATO che l'art. 31 appena citato stabilisce che le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività devono essere determinate annualmente dagli enti;

ATTESO che si rende necessario provvedere alla determinazione delle risorse del fondo efficienza servizi per l'anno 2017 al fine di consentire agli aventi diritto, l'erogazione degli istituti del salario accessorio previsti dal C.C.N.L. attualmente in vigore e dall'accordo integrativo decentrato;

DATO ATTO che, per l'anno 2017, non è intervenuta alcuna novità normativa sulla costituzione dei fondi per il trattamento accessorio del personale e sulle limitazioni in materia, nemmeno da parte della [Legge di Stabilità per l'anno 2017](#);

EVIDENZIATO che l'importo delle risorse di cui al presente provvedimento rispetta il limite stabilito dalla sopra menzionata norma, e che lo stesso è ridotto, sempre in applicazione della norma testé citata, della prevista riduzione del personale in servizio, tenendo comunque conto del personale assumibile, e salvo effettiva verifica;

VISTA la [Circolare n. 12 del 23 marzo 2016](#), emanata dal Ministero per l'Economia e le Finanze – MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in merito alla costituzione dei fondi per le risorse decentrate per l'anno 2016, sulla base della normativa sopra citata;

DATO ATTO che, in tale Circolare, si ricorda che, con riferimento alla contrattazione integrativa, è stata introdotta, con il comma 236 dell'art. 1 della [Legge n. 208/2015](#), una nuova misura di contenimento della spesa, la quale dispone che, nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli artt. 11 e 17 della [Legge 124/2015](#), con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico

accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2 del [D.Lgs. n. 165/2001](#), **non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;**

APPURATO, pertanto, che, per ciascun anno a decorrere dal 2016, l'ammontare delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa non può superare il corrispondente valore individuato per l'anno 2015, determinato secondo le indicazioni fornite con la [Circolare n. 20/2015](#) del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante istruzioni applicative per la determinazione della decurtazione permanente dei fondi della contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 9, co. 2-bis del [D.L. n. 78/2010](#), convertito, con modificazioni, dalla [Legge n. 122/2010](#), come modificato dall'art. 1, co. 456 della [Legge n. 147/2013](#);

PRESO ATTO che la Ragioneria Generale dello Stato, nella [circolare n. 12/2016](#) ha affermato che: *“Per quanto concerne la riduzione del Fondo in proporzione al personale in servizio si fa presente che la stessa andrà operata, sulla base del confronto tra il valore medio del personale presente in servizio nell'anno di riferimento ed il valore medio dei presenti nell'anno 2015. In particolare, i presenti al 31/12 dell'anno di riferimento scaturiranno dalla consistenza iniziale del personale all'1/1 alla quale andranno dedotte le unità per le quali è programmata la cessazione ed aggiunte quelle assumibili in base alla normativa vigente (tra cui, ad esempio, quelle relative a facoltà assunzionali non esercitate e riferite ad annualità precedenti oggetto di proroga legislativa), salvo verifica finale dell'effettivo andamento”*;

CONSIDERATO che il fondo anno 2017 una volta costituito:

- dovrà essere depurato delle poste neutre, confrontato con il fondo anno 2015 (decurtato dei tagli permanenti) che ne diventa il limite massimo (primo limite);
- dovrà essere decurtato in misura proporzionale alle riduzioni del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile, salvo verifica dell'effettivo andamento del personale (applicando il metodo sopra indicato della [Circolare RGS n. 12/2016](#));

EVIDENZIATO il disposto della [Circolare RGS n. 16/2012](#), ai sensi della quale: *“L'art. 17 comma 5 del Ccnl 98-01 prevede che le somme non utilizzate o non attribuite nell'ambito di un Fondo debbano essere portate in aumento del Fondo dell'anno successivo. A questo fine è necessaria una formale ricognizione amministrativa, opportunamente certificata dagli Organi di controllo, volta ad asseverare l'ammontare di risorse di Fondi anni precedenti a loro volta regolarmente certificati che risultano verificabilmente non utilizzate né più utilizzabili nell'ambito di tali Fondi. Le somme così calcolate vanno depurate dalle poste che per previsione contrattuale o normativa non possono essere riportate al nuovo Fondo, come:*

- le economie su nuovi servizi non realizzati;
- i risparmi determinati per assenze per malattia ex art. 71. [L. n. 133/2008](#);
- i risparmi per progressioni orizzontali giuridiche;
- altri disposti dell'art. 9, [D.L. n. 78/2010](#), convertito nella [Legge n. 122/2010](#).

PRESO ATTO, pertanto, che vanno ad incrementare il fondo risorse decentrate dell'anno successivo le economie derivanti dalle voci contrattuali finanziate con la parte stabile del fondo e le economie derivanti dall'applicazione dell'art. 17, comma 5 del [CCNL 1999](#);

DATO ATTO che appartengono alla Categoria delle Risorse Decentrate Stabili le risorse indicate ai seguenti articoli contrattuali:

CCNL 1.4.1999 Art. 14 comma 4° decurtazione una tantum 3% fondo lavoro straordinario;

CCNL 1.4.99 Art. 15 comma 1,

lett. a) che ricomprende gli importi dei fondi previsti per l'anno 1998 dall'art. 31 c.2 lett b),c), d) e) CCNL 6.7.95:

lett. b) che ricomprende eventuali risorse aggiuntive sempre riferite all'anno 1998;

lett. c) che ricomprende eventuali risparmi di gestione anno 1998;

lett. f) che ricomprende eventuali risparmi derivanti da disapplicazione di discipline previdenti al CCNL 1.4.99;

lett. g) che ricomprende le risorse già destinate al pagamento del LED;

lett. h) dalle risorse destinate alla corresponsione di € 774,69 al personale di ex 8° qualifica;

lett. j) che ricomprende l'incremento 0,52% del monte salari 1997 esclusa la dirigenza;

lett. l) che ricomprende le quote di finanziamento del salario accessorio correlate al trasferimento di personale a seguito dei processi di decentramento e delega di funzioni;  
Art. 15 comma 5 del CCNL 1.4.99 limitatamente alle quote di finanziamento aggiuntivo derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche;  
Art. 4 comma 1 CCNL 5/10/2001 che ricomprende l'incremento corrispondente ad un importo pari all'1,1% del monte salari 1999;  
Art. 4 comma 2 CCNL 5.10.2001 recupero RIA e assegno ad personam personale cessato dall'1.01.2000;  
Art. 32 comma 1 CCNL 22.1.2004 0,62 % monte salari 2001;  
Art. 32 comma 2 CCNL 22.1.2004 0,50% monte salari 2001;  
Art.33, comma 5 CCNL 22.01.2004;  
Art.34, comma 4 CCNL 22.01.2004;  
Incremento stipendiale sulle singole posizioni di sviluppo derivante dalla applicazione CCNL 9.5.2006 e 11.4.2008 da finanziare a carico del bilancio ( cfr. Dichiarazione congiunta n° 4 CCNL 9.5.06);  
Art. 4 comma 1 CCNL 9/5/2006 - 0,5% monte salari 2003;  
Art. 8 comma 2 CCNL 11/4/2008 – 0,6% monte salari 2005.  
che tali risorse vengono ormai definite storiche e costituiscono un valore unitario che resta confermato stabilmente anche per i successivi esercizi finanziari fatti salvi eventuali disposizioni dettate dalla Contrattazione Nazionale;

ATTESO che tali risorse denominate stabili sono spendibili per:

- a)Finanziamento delle progressioni orizzontali ex art.17, c.2,lett.b), e art. 19, c.1, CCNL 01/04/1999, e art.34, c.1, art.35,c.3, CCNL 22/01/2004;
- b)Finanziamento della quota di indennità di comparto a carico del fondo ex art.33,c.4, CCNL 22/01/2004;
- c)Indennità personale educativo asilo nido di cui art. 31, comma 7 CCNL 14/9/2000 e art. 6 CCNL 5/10/2001;
- d)oneri per la riclassificazione di alcune categorie di lavoratori in applicazione del CCNL del 31/03/1999 ( area di vigilanza e personale della prima e seconda qualifica funzionale);
- e) il finanziamento di indennità di turno, indennità di rischio, indennità maneggio valori, indennità di particolari responsabilità, indennità di reperibilità, indennità di disagio, produttività e di altre indennità previste dall'art. 17 CCNL 1/4/1999.

VERIFICATO che appartengono alla Categoria delle Risorse decentrate variabili:

Art. 15 comma 1 CCNL 1.4.99:

lett. d) risorse che possono essere destinate al salario accessorio in base agli introiti derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997 (contratti di sponsorizzazione, convenzioni, contributi dell'utenza per servizi non essenziali);

lett. k) risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano espressamente alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, comprensivi di oneri riflessi ed IRAP quali:

- 1.Incentivi per funzioni tecniche- ex D.L.n.90/2014 e art. 113 D.Lgs.50/2016;
- 2.Art. 14 comma 5 del CCNL 1.4.99 - compensi per le indagini e le rilevazioni per conto dell'ISTAT;
- 3.Piano di miglioramento Polizia Municipale finanziato da Contributo Regionale;
4. Progetto HOME-CARE 2014/2016 e progetto SGATE.

RITENUTO opportuno fornire in questa sede, in materia di incentivo per funzioni tecniche opportuni chiarimenti, si rinvia a quanto di seguito espresso.

In particolare in sede regolamentare e di contrattazione si doveva dare applicazione prima ai vincoli dettati dal DL n. 90/2014 convertito in Legge n.114/2014 in vigore dal 19 agosto 2014 e poi dal D.Lgs. n. 50/2016, in vigore dal 19 aprile 2016, attribuendo al regolamento la fissazione della quota che deve essere destinata alla incentivazione del personale entro il tetto dello 80% del 2% fissato dal legislatore, quindi dello 1,6% dell'importo posto a base d'asta; la differenziazione in relazione all'importo ed alla complessità dell'opera o del

servizio o del contratto; i criteri per la individuazione del gruppo di lavoro; la fissazione della decurtazione in caso di ritardi e/o di costi aggiuntivi; la definizione delle modalità di corresponsione dei compensi; la definizione delle modalità di intervento dell'organismo di valutazione; la utilizzazione della quota residua del 20% del fondo; la incentivazione del personale della centrale unica di committenza.

Spettano invece alla contrattazione la disciplina della ripartizione della quota fissata dall'ente tra i vari soggetti che per il legislatore possono concorrere alla sua erogazione e la definizione delle eventuali riduzioni delle indennità di produttività e di risultato per i dipendenti ed i titolari di posizione organizzativa che hanno ricevuto compensi a questo titolo.

I comuni che non avessero adeguato il proprio regolamento e la propria contrattazione alle previsioni del DL n. 90/2014 così come convertito in legge, devono oggi introdurre norme differenziate per il periodo successivo alla entrata in vigore di tale provvedimento e per dare applicazione alle previsioni dettate dal D.Lgs. n. 50/2016.

In assenza di un regolamento attuativo delle previsioni dettate dal DL n. 90/2014 i compensi per le attività relative alla realizzazione di opere pubbliche svolte a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di tale provvedimento non possono essere erogati, ma vanno comunque calcolati. Egualmente, i compensi per le attività relative alla realizzazione di opere pubbliche, agli appalti servizi ed agli appalti di forniture svolti dopo lo scorso 18 aprile, cioè la data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016, non possono essere erogati, ma vanno comunque calcolati.

L'applicazione del principio del calcolo di queste risorse e del loro accantonamento è dettato dalla deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Veneto n. 353 del 7 settembre 2016. Leggiamo testualmente che "l'adozione del regolamento continua ad essere una condizione essenziale ai fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse accantonate sul fondo". Ed ancora che il "semplice accantonamento delle risorse, che, in attesa della disciplina regolamentare, ben può essere disposto dall'ente, su un capitolo o capitoli sui quali non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti, purché, ovviamente, entro i limiti percentuali fissati dall'art. 113, 2° comma, cit. Ove poi il regolamento successivamente adottato dall'ente dovesse individuare una percentuale inferiore a quella già stabilita dall'ente, la parte dell'accantonamento non utilizzata concorrerà alla determinazione del risultato di amministrazione.

STABILITO che le risorse di cui al punto 1), sono risorse proprie di bilancio che verranno imputate direttamente al FES qualora fossero riconducibili ad opere o lavori finanziati dal comune e per i quali è possibile quantificare gli oneri di progettazione interna ed impegnarli a carico della parte variabile del FES;

Qualora, invece i predetti oneri di progettazione interna fossero previsti nel quadro economico dell'opera allocata in bilancio nella parte spesa, l'imputazione alla parte variabile del FES avverrà solo dopo aver accertato ed introitato al titolo III dell'entrata le somme previste nel quadro economico mediante l'emissione di un mandato e di una reversale che consentono di spostare la predetta spesa alla parte corrente del bilancio.

Le risorse riferite al punto 2), 3) e 4) verranno previste introitate al bilancio in entrata ed impegnate nella medesima misura nella parte variabile del FES non costituendo effettivi incrementi perché trattasi di fondi alimentati da trasferimenti di altri soggetti;

La quantificazione effettiva delle risorse di cui ai punti 1) 2) 3) e 4), non potendo che essere presuntiva in sede preventiva, perché dipendente da eventi che si perfezioneranno nel corso del divenire della gestione, è rinviata a consuntivo, dando atto che le risorse di cui al punto 1) vengono quantificate in € 30.000,00, le risorse di cui al punto 2) destinate ai compensi per indagini e rilevazioni per conto ISTAT vengono quantificate in € 3.000,00, le risorse di cui al punto 3) vengono quantificate in € 18.574,980, mentre le risorse di cui al punto 4) vengono quantificate in € 76.500,00, tutte al lordo degli oneri riflessi ed IRAP.

VISTO il prospetto di calcolo del Fondo efficienza servizi per l'anno 2017, così come elaborato, allegato al presente atto sub "A" dal quale si evince che il FES 2017 ammonta ad € 548.353,40, distinguendosi in:

- Totale parte fissa € 449.737,40;
- Totale parte variabile € 98.616,00.

DATO ATTO che una quota di parte fissa pari ad € 241.736,43 è cristallizzata nei capitoli di bilancio; che le risorse di parte variabile pari ad € 98.616,00 sono destinate ad incentivare particolari attività connesse a specifiche disposizioni di legge ex art.15 lettera k);

PRESO ATTO che le voci previste dalla lett. k dell'art. 15, [CCNL 1999](#), non fanno parte dell'ammontare del fondo da considerare ai fini delle limitazioni, fatta eccezione per il fondo ICI;

EVIDENZIATO che, per il funzionamento dei servizi, è necessario assumere gli impegni di spesa per gli istituti del trattamento accessorio che fanno capo al fondo di parte stabile;

RITENUTO OPPORTUNO costituire il fondo risorse decentrate anno 2017, secondo il prospetto di calcolo (allegato A) e di confronto dei fondi 2015/2017 (allegato B);

VISTO il [Decreto Legislativo 23/6/2011, n. 118](#), avente ad oggetto: “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi*” come modificato dal [Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126](#), avente ad oggetto: “*Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 118/2011*”;

PRESO ATTO che, a partire dall’esercizio 2016, il bilancio di previsione è stato redatto esclusivamente secondo gli schemi del bilancio armonizzato;

EVIDENZIATO, pertanto, che sarà riportata nelle determinazioni, per ogni impegno di spesa, l’imputazione derivante dall’applicazione del [D.Lgs. n. 118/2011](#) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’art. 151, co. 1 del [D.Lgs. n. 267/2000](#), che fissa al 31 dicembre il termine ultimo per l’approvazione della deliberazione del bilancio di previsione, salvo proroga stabilita con decreto del Ministero dell’Interno d’intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;

VISTA la [Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016](#) (Legge di bilancio 2017);

VISTO l’art. 1, co. 454, ai sensi del quale: “*Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l’esercizio 2017, di cui all’art. 151 del testo unico di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), è differito al 28 febbraio 2017*”;

PRESO ATTO del disposto del [D.L. n. 244 del 30 dicembre 2016](#) che ha stabilito la proroga dell’approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 al 31 marzo 2017;

DATO ATTO che l’art. 1, co. da 463 a 484 della [Legge di Bilancio 2017](#), disciplina il nuovo vincolo del pareggio di bilancio di competenza finale che ha sostituito il patto di stabilità interno e che, tale spesa, è compatibile con tale vincolo;

VISTI i principi contabili in materia di assunzione di impegni di spesa, di cui al [D.Lgs. n. 118/2011](#);

DATO ATTO che l’assunzione degli impegni di spesa sarà effettuata con appositi atti determinativi;

## **DETERMINA**

di quantificare l’ammontare del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l’anno 2017 in € 548.353,40 al lordo delle decurtazioni da operare nel rispetto della vigente normativa, come da allegato “A”;

che lo stanziamento di bilancio relativo al FES per l’anno 2017, sulla base delle superiori considerazioni ed al netto degli oneri cristallizzati pari ad € 241.736,43, e della riduzione prevista per legge pari ad € 78.950,70, ammonta in € 227.592,01 di cui € 129.050,27 riferiti a risorse di parte stabile da destinare al finanziamento degli istituti aventi carattere di fissità e di continuità, € 98.541,74 quali risorse di parte variabile da destinare al finanziamento di particolari attività connesse a specifiche disposizioni di legge ex art.15 lettera k);

Di destinare, giusta art.16 del regolamento per la organizzazione delle attività di protezione civile approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 29/01/2004, il 5% delle risorse residue fisse di parte stabile a competenze tecnico/amministrative per il personale impegnato in attività di protezione civile, al lordo degli oneri di legge ed IRAP;

Di compensare i funzionari chiamati a sostituire gli incaricati di posizione organizzativa, così come previsto dall’art.24 del vigente regolamento sul funzionamento degli uffici e dei servizi, e così come individuati con determinazione Sindacale del 23/01/2014, ai sensi del comma 2, lett.f), dell’art.17 CCNL de 01/04/1999, come sostituito dall’art.7 del CCNL del 09/05/2006, in misura non superiore a € 2.500,00, rinviando alla contrattazione decentrata l’ammontare da riconoscere e la verifica dei presupposti.

Di dare atto che l’utilizzo del fondo così come costituito, sarà oggetto di confronto con la delegazione trattante di parte sindacale, previo parere espresso del Collegio dei Revisori come previsto dall’art.5, comma 3, CCNL 01/04/1999 come modificato dall’art.4 CCNL 22/01/2004 circa la compatibilità dei costi derivanti dal presente atto con i vincoli di bilancio.

Di onerare l'ufficio di Segreteria della trasmissione del presente provvedimento alle OO.SS. per le valutazioni di competenza.

**Il Responsabile Settore Finanze**  
**Dott. Rosario Zarbo**

*Il sottoscritto Segretario comunale*

*CERTIFICA*

*che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal*  
*\_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_*

*Il Messo Comunale*

*Il Segretario Comunale*

*Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_*

*E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.*

*Il Segretario Comunale*